

Rep. n. _____

COMUNE DI ROGLIANO

(Provincia di Cosenza)

CONTRATTO D'APPALTO

OGGETTO: "SERVIZIO DI IGIENE URBANA".

CORRISPETTIVO TRIENNALE: € _____ (Raccolta, Trasporto e Valorizzazione)

€ _____ (Oneri attuazione piano sicurezza).

APPALTATORE:

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ----- del mese di -----, presso la Sede del Comune di Rogliano (CS), avanti a me Dott.ssa Carla Caruso, Segretario Generale dell'Ente, autorizzato a ricevere gli atti ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

1) Lavorata ing. Pasquale Luca, nato a Piane Crati (CS) il giorno 11 agosto 1963, con codice fiscale LVR PQL 63M11 G553D, domiciliato, per la carica, presso il Comune di Rogliano e che agisce nella sua qualità di Responsabile del Settore 2^ - Sviluppo del Territorio (che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Ente Appaltante"), infra autorizzato alla stipula dei contratti di cui l'Ente Appaltante è parte per l'espressa previsione del comma 3 dell'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, e mi dichiara che l'Ente Appaltante è munito di codice fiscale n. 80002530782;

2) -----, nato a ----- (---) il ----- e residente in ----- (---) alla Via ----- n° -- munito di codice fiscale ----- il quale interviene quale ----- legale rappresentante -----della -----, con sede legale in ----- (----) alla Via ----- n. ----, partita I.V.A. -----

----- iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

----- al n° -----, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per

brevità anche "Appaltatore". Detti componenti della cui identità personale e capacità giuridi-

ca io, Segretario Comunale rogante, sono personalmente certo, premettono:

- **CHE** con determinazione n° -----/RG del ----- il Responsabile

del Settore 2^ ha indetto pubblico incanto per l'affidamento del "servizio di igiene urbana",

per la durata di anni tre e per l'importo di € ----- di cui € -----

----- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, selezionando la migliore offerta con il

criterio di quella economicamente più vantaggiosa (art. 83, comma 1, D. Lgs. 163/2006);

- **CHE** con determinazione n° -----/RG del ----- sono state appro-

vate le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento del "servizio di igiene urbana"

aggiudicandolo, definitivamente, alla -----, con sede legale in -----

(-----) alla Via ----- n. -----, partita I.V.A. -----

----, nel rispetto della seguente tabella (d'ora in avanti identificata come *Tabella 1*):

- **CHE** è stata acquisita con nota prot. n. ----- del ----- documenta-

zione relativa all'adempimento degli obblighi contro la delinquenza mafiosa, da cui risulta

che non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dalla L.

31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni (Certificazione della Camera di Commercio),

nonché le certificazioni in materia di assolvimento agli obblighi contributivi e in materia di

lavoro ai disabili;

- **CHE** in data ----- con nota n° ----- di protocollo, è stata acquisita la documentazione per la sottoscrizione del presente contratto contemplanti gli accertamenti prescritti dagli artt. 10, 11 e 12, del D. Lgs. 163/2006 e dagli articoli 302 e seguenti del D.P.R. 207/2010, accertando, così, i requisiti generali e speciali per la stipula del contratto.

- **CHE** sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnico-economica e finanziaria dell'Appaltatore;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue;

Art. 1 – Parti integranti del contratto: Le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa, il capitolato speciale d'appalto ed il progetto – offerta per ogni sua parte migliorativa e non contraddittoria col C.S.A. e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente allegati, dispensando l'ufficiale rogante dalla relativa lettura e dando atto che detti elaborati sono depositati presso gli uffici del Settore 2^.

Art. 2 – Oggetto e durata dell'appalto: L'Ente Appaltante conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'appalto del SERVIZIO DI IGIENE URBANA da espletarsi sul territorio del Comune di Rogliano per la durata di anni tre decorrenti dal ----- . Ai fini della definizione, della classificazione e delle modalità di svolgimento del servizio in essere, si rinvia agli elaborati allegati.

Art. 3 – Corrispettivo: L'importo complessivo del contratto triennale, al netto del ribasso d'asta, è pari ad € ----- oltre I.V.A. come per legge, di cui € ----- quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Detto corrispettivo s'intende remunerativo di tutti gli oneri e gli obblighi assunti contrattualmente, per l'esecuzione dei servizi indicati nel Capitolato e nel progetto-offerta presentato in sede di gara. Esso comprende tutte le spese dirette e indirette per il personale compresi i contributi e gli accantonamenti. Sono compresi, inoltre, gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale per i materiali e le attrezzature e

quant'altro, di proprietà dell'Appaltatore, previsto nel progetto-offerta, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili e immobili utilizzati per l'espletamento dei servizi, i consumi, le spese generali, gli oneri, le tasse, l'utile d'impresa, le assicurazioni e qualsiasi altra imposta presente e futura. Nell'importo contrattuale sono compresi gli adeguamenti e/o gli ampliamenti del servizio conseguenti a variazioni normative o regolamentari o ad altri motivi tecnico-organizzativi. Per detti adeguamenti, niente è dovuto in più all'Impresa oltre i compensi pattuiti, salvo il caso di modifica sostanziale del servizio come definita all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto (Elementi di variazione del servizio e dell'ammontare dell'appalto). L'importo di contratto è comprensivo di ogni onere (salvo quelli che il C.S.A. pone esplicitamente a carico di soggetti diversi dall'Appaltatore), ad eccezione della sola I.V.A., la cui applicazione sarà calcolata nella misura dovuta, in ottemperanza alle specifiche disposizioni legislative vigenti. Con cadenza mensile, entro la prima settimana del mese successivo a quello di esecuzione del servizio, l'Impresa dovrà fornire una relazione riassuntiva delle attività svolte, cartacea ed informatica. In tale relazione, specifiche tabelle giornaliere dovranno riassumere: pesate, distinte per codici CER, indicazioni delle utenze che non hanno conferito i rifiuti nel modo previsto, particolari servizi attuati in funzione di richieste fatte pervenire dall'Ente Appaltante, deduzione ad eventuali reclami formalizzati da quest'ultimo. Allegati a detta relazione dovranno essere i formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti e le ricevute delle pesate. I corrispettivi mensili del servizio svolto (pari ad un trentaseiesimo dell'importo di cui alle voci A ed F della *Tabella 1*, aumentato da quello derivante dalle cosiddette "partite variabili", di cui alle voci B, C, D ed E della stessa tabella), giustificati dalla documentazione di cui sopra, saranno liquidati dietro presentazione, da parte dell'Appaltatore, di regolare fattura corredata da copia della documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e antinfortunistici per il personale impiegato nel servizio. La mancata rendicontazione mensile, entro la prima

settimana del mese successivo a quello di riferimento, comporterà l'applicazione, da parte dell'Ente Appaltante, di una penale pari al 5% dell'importo previsto nella corrispondente fattura, per ogni settimana di ritardo. A discrezione dell'Ente Appaltante, quest'ultima documentazione potrà essere sostituita da copia del certificato di correttezza contributiva o autodichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore attestante il regolare versamento dei suddetti contributi. I pagamenti delle fatture sono fissati a 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture al protocollo generale del Comune di Rogliano, con le modalità di cui al D. Lgs. 09/10/02 n. 231, con bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Appaltatore avrà cura di indicare in fattura. Dal pagamento saranno detratti eventuali importi dovuti per penali, risarcimento danni e/o spese sostenute per eventuali interventi eseguiti d'ufficio. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss. mm. ed ii., dichiara che il conto indicato in fattura è "dedicato" anche se non in via esclusiva, e l'identificato del soggetto delegato ad operare su tale conto è -----
----- L'Appaltatore assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal Decreto legge 12/11/2010 n. 187 e dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217 ed inoltre si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cosenza della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In caso di cessazione o di decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'Appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica all'Ente Appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art. 4 - Capitolato Speciale e norme regolatrici del contratto: L'appalto viene affidato ed

accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme e condizioni di esecuzione risultanti dal bando di gara, dall'offerta economica e tecnica dell'Appaltatore e dal Capitolato speciale d'appalto, tutti atti che l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente allegati, per cui l'Ufficiale Rogante è dispensato dal darne lettura. Il servizio in oggetto, sino alla naturale scadenza del presente contratto, verrà dunque svolto con le modalità previste dal combinato del Capitolato speciale d'appalto e da ogni proposta a quest'ultimo non contraddittoria descritta dall'Appaltatore nel progetto offerta. Gli interventi di raccolta dovranno essere eseguiti secondo le cadenze fissate e stabilite negli atti sopra citati.

Art. 5 - Subappalto È consentito il subappalto esclusivamente nel rispetto di quanto comunicato in sede di gara e cioè

Art. 6 – Cauzione e copertura assicurativa A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso di eventuali somme impreviste sostenute dall'Ente Appaltante e casualmente riconducibili all'attività dell'Appaltatore, quest'ultimo ha provveduto a costituire, apposita cauzione, di durata coincidente con quella del contratto, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo mediante polizza assicurativa n. -----, emessa in data ----- dalla ----- Agenzia di ----- (-----), per l'importo di € ----- (euro -----/---).

L'Appaltatore potrà essere obbligato ad integrare la cauzione nel caso in cui l'Ente Appaltante avesse dovuto valersene in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore prelevando l'importo dal canone d'appalto. La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Ente Appaltante e l'Appaltatore, sempre che

all'Ente Appaltante non compete il diritto di incameramento della cauzione o di parte della stessa. Resta salva, per l'Ente Appaltante, l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, ivi compresa l'eventuale ritenuta sulle rate del pagamento del corrispettivo dell'appalto. L'Appaltatore ha altresì stipulato adeguata polizza assicurativa che tiene indenne l'Ente Appaltante da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del presente contratto (Responsabilità civile RCT e RCO), con validità dalla data di consegna del servizio medesimo e fino al termine dell'appalto con i seguenti massimali minimi:

- per sinistro: € 2'500'000,00 (€ duemilionicinquecentomila/00);.....-

- per danni a persone e/o prestatori di lavoro infortunati: € 1'000'000,00 (€ unmilione/00);....

- per danni a cose o animali: € 2'500'000,00 (€ duemilionicinquecentomila/00).....

giusta polizza n. ----- con validità dal ----- al -----

----- sottoscritta con la ----- – Agenzia di -----

-----, Copia resa autentica ai sensi di legge della polizza assicurativa dovrà essere fornita

all'Ente Appaltante prima dell'inizio del servizio. Gli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno essere assicurati.

Art. 7 – Dipendenti L'impresa appaltatrice, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro -----

----- e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e

per le località in cui si svolgono i lavori anzidetti ed, ancora, a rispettare tutti gli adempimen-

ti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55. Il personale dipen-

dente dell'Appaltatore dovrà mantenere, in servizio, un comportamento irreprensibile e deco-

roso e uniformarsi alle disposizioni presenti e future emanate dall'Ente Appaltante per lo

svolgimento del servizio relativo; inoltre in servizio dovrà indossare abiti da lavoro previsti

dal contratto nazionale che regola il servizio e i necessari presidi atti a prevenire gli infortuni

sul lavoro e per la tutela della salute e integrità sul luogo di lavoro. Il medesimo personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento da posizionare in modo che possa essere visibile a chiunque. L'Appaltatore dichiara altresì espressamente di essere in regola con gli obblighi assicurativi, contributivi e previdenziali previsti dalla vigente normativa in favore del personale dipendente, nonché di rispettare tutte le norme in materia di sicurezza. La violazione al presente articolo comporta la risoluzione del contratto e costituisce clausola risolutiva espressa. È stato acquisito il D.U.R.C. da parte del responsabile del procedimento. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il Piano di sicurezza come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovesse collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 81/2008, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sue successive modifiche e integrazioni. Prima dell'avvio dei servizi, oggetto del presente contratto, l'Appaltatore provvederà a fornire al Responsabile dell'esecuzione del contratto una copia del Piano di sicurezza nel quale verrà specificato il nominativo del proprio Responsabile ed eventuali variazioni. L'Appaltatore è ritenuto responsabile per quanto riguarda l'adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 8 – Spese Tutte le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto, ad esclusione dell'I.V.A., sono a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 9 – Imposte Le parti dichiarano che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ss. mm. ed ii..

Art. 10 – Norme generali Per quanto non espressamente previsto in questo contratto, le Par-

ti rinviano agli atti citati, al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*”, alle altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi (*ex Decreto Legislativo n.163/2006 e D.P.R. n.207/2010*), alla disciplina regionale in materia, nonché alle direttive dell’Autorità d’ambito, qualora non soppresse. I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse. Per le penali, per le risoluzioni delle controversie e per le cause di recesso le Parti rinviano agli artt. 16 , 22 e 23 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art.11 – Inadempienze e penalità Le inadempienze contrattuali attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore, saranno contestate alla stessa entro 5 giorni dal loro accertamento, anche mediante fax o sistemi informatici. Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, sono stabilite le sanzioni previste nel capitolato speciale d’appalto all’art. 16.

Qualora si verificano i casi previsti, la penalità è addebitata al momento in cui viene disposto il pagamento delle fatture: l’importo sarà detratto dalla rata del canone scadente l’ultimo giorno del mese in cui si è verificata l’inadempienza. L’Appaltatore dovrà emettere regolare nota di credito a fronte delle penalità decurtate. L’Appaltatore avverso la contestazione delle inadempienze avrà la facoltà di contro dedurre entro giorni cinque dalla notifica o ricevimento del fax o dell’avviso postale. Le controdeduzioni non sono vincolanti per l’Ente Appaltante. Contro il provvedimento dell’Ente Appaltante per l’applicazione delle penalità, qualora la controversia e/o contestazione inerente l’interpretazione e/o l’esecuzione del contratto, in vigenza o a conclusione dell’appalto, non sia composta in via amministrativa, l’appaltatore, ai sensi dell’art. 62 del Capitolato speciale d’appalto, potrà ricorrere al Giudice Ordinario con esclusione del collegio arbitrale. Il ricorso al Giudice Ordinario non sospende l’esecuzione del provvedimento dell’Ente Appaltante. L’applicazione della penalità prevista non solleva l’Appaltatore della responsabilità civile e penale per eventuali incidenti o danni dipendenti

da tali inadempienze.

Art. 12 – Risoluzione del contratto d'appalto Il presente appalto si intenderà senz'altro ri-

solto di diritto in caso di scioglimento o cessazione dell'Appaltatore o per eventuale gestione

del servizio in house o si risolverà anticipatamente e senza risarcimento per l'aggiudicatario,

nel momento in cui il servizio sarà affidato da parte dell'Autorità d'Ambito al gestore unico

dell'ATO o dell'ARO, secondo quanto previsto nelle Delibere di Giunta Regionale n°

381/2015 avente ad oggetto "Attuazione della L.R. n. 14/2014: delimitazione degli Ambiti

Territoriali Ottimali (ATO) e delle Aree di Raccolta Ottimali (ARO); approvazione schema

di convenzione e schema di regolamento per costituzione e funzionamento delle Comunità

d'ambito". I rapporti tra le parti verranno definiti ai sensi della normativa al tempo vigente.

Nel caso che la recidività delle infrazioni e le inadempienze di cui al precedente art. 11 (pro-

tratte per la durata ininterrotta di giorni quattro o ripetutamente) siano per numero, frequenza

e gravità, tali da rendere impossibile la prosecuzione del contratto, l'Ente Appaltante potrà

deliberare la risoluzione dell'appalto, dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e

senza pregiudizio su eventuali rifusioni di danni, fermo restando l'impegno da parte

dell'Appaltatore alla continuità del servizio per i successivi sei mesi senza pretendere condi-

zioni diverse da quelle pattuite, al fine di consentire all'Ente Appaltante l'espletamento delle

procedure per il nuovo affidamento del servizio. L'Appaltatore decade comunque

dall'appalto nei seguenti casi:.....

1) violazione del divieto di cedere in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo il servizio oggetto

del presente contratto o parte di esso;.....

2) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi che abbiano recato

o possano recare danno materiale (di immagine) all'Ente Appaltante, qualora non siano state

eliminate e nei termini prefissati ed intimati dallo stesso nella lettera di contestazione;.....

3) violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'Ente Appaltante da qualsiasi azio-

ne o pretesa di terzi:.....

4) impedimento in qualsiasi modo del potere di controllo da parte dell'Ente Appaltante;.....

5) ripetuta inosservanza nel tempo delle prestazioni fornite per iscritto dall'Ente Appaltante e relative alle modalità di esecuzione dei servizi;.....

6) mancata ripresa del servizio, in caso di interruzione, entro i termini intimati dall'Ente Appaltante, salvo nei casi di forza maggiore, come tali non imputabili all'Appaltatore;.....

7) gravi violazioni degli obblighi facenti capo all'Appaltatore, per quanto previsto dal presente atto, che a giudizio insindacabile dell'Ente Appaltante, siano tali da incidere sull'affidabilità dell'Appaltatore nella prosecuzione del servizio;.....

8) fallimento dell'Appaltatore;.....

9) sospensione del servizio oltre 3 (tre) gg., salvo che ciò non sia imputabile all'Appaltatore;

10) mancato intraprendimento del servizio entro 3 (tre) giorni dalla data stabilita;.....

Non spetterà all'Appaltatore, in caso di decadenza dell'appalto, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese. Al recesso unilaterale dell'Ente Appaltante per inadempimento dell'Appaltatore conseguirà, inoltre, l'addebito a carico di quest'ultimo di tutte le spese connesse e conseguenti, nonché dei maggiori costi conseguentemente sostenuti dall'Ente Appaltante. All'Appaltatore sarà riconosciuto quanto dovuto per le prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di scadenza del contratto. Nel caso di cessazione o di trasferimento a qualsiasi titolo o trasformazione dell'Impresa appaltatrice, questa si impegna a trasferire le obbligazioni assunte con il presente contratto all'Impresa subentrante avente requisiti dell'Impresa stessa. Tale trasferimento di obbligazioni dovrà comunque avvenire con il consenso dell'Ente Appaltante, il quale, fatto salvo ogni diritto dell'anticipata risoluzione del contratto, vi provvederà con apposita deliberazione. Ogni comunicazione dell'Ente Appaltante attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo sarà notificata alla sede legale dell'Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R. È vietata la cessione di qual-

siasi credito, anche parziale, se non autorizzata dall'Ente Appaltante. Ogni cessione di credito non autorizzata è da ritenersi nulla. È, altresì, motivo di risoluzione espressa: l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto; la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti; il mancato avvio dell'esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile del Settore 2^a, ai sensi del primo comma, dell'articolo 303, del D.P.R. n. 207/2010; il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, delle obbligazioni di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii.; il ritardo grave nell'adempimento della fornitura qualora l'importo della penale superi il dieci per cento dell'importo contrattuale, ai sensi del c. 2, dell'art. 298, del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 13 – Documento di Valutazione dei Rischi L'Appaltatore si impegna a rispettare il programma di sicurezza e prevenzione contenuti nel proprio D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) ed in quello allegato al progetto del servizio appaltato, redatti nel rispetto dei contenuti dettati dal D. Lgs. 81/2008. L'Ente Appaltante avverte che nell'esecuzione del servizio potrà rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale indicativamente per tipologie di attività quali: movimenti e stoccaggi, manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti, detergenti corrosivi ed emulsioni, manipolazione di oggetti con spigoli vivi, lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori. Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e

a completo carico dell'Appaltatore per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in subappalto od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

Art. 14 – Disposizioni finali L'Appaltatore si considera, con la sottoscrizione del presente contratto, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto dell'appalto. L'Ente Appaltante notificherà all'Appaltatore tutte le deliberazioni, determinazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportano variazioni di tale situazione iniziale.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i sottoelencati documenti che, si conservano agli atti, pur se non materialmente allegati:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) Piano economico;
- c) D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione rischi interferenti);
- d) Polizza fidejussoria (cauzione del 10% importo contrattuale);
- e) Polizza assicurativa responsabilità civile RTC RTO;
- f) P.O.S. (Piano operativo di sicurezza);

Art. 15 - L'appaltatore per tutti gli effetti del presente atto elegge domicilio legale presso la Residenza Municipale dell'Ente Appaltante, e per ogni controversia il Foro competente ed esclusivo è quello di Cosenza. L'Ente Appaltante, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e ss. mm. ed ii., informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, scritto a macchina elettronica da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione su carta resa legale, comprendente n.

----- facciate intere e n. ----- righe della presente pagina escluse le firme, che viene
letto alle parti, le quali dichiarandolo conforme alla loro volontà lo approvano e meco lo sottoscrivono in fine e a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli atti richiamati per averne in precedenza preso cognizione.

L'ENTE APPALTANTE

Ing. Pasquale Luca LAVORATA n.q.

L'APPALTATORE

----- n.q.

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE

Dott.ssa Carla CARUSO